



COMUNE DI PERDASDEFOGU

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PERDASDEFOGU

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 3 del 31/01/2017)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 – Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Perdasdefogu.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Perdasdefogu, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, rappresentante legale del Comune, preposto al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche/giuridiche atte a realizzare qualsiasi operazioni di trattamento;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Perdasdefogu –anche tramite l'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Ogliastro Meridionale – Corpo di Polizia Locale , si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Perdasdefogu, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Presidio di Polizia Locale del Comune di Perdasdefogu costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

4. Visto l'esiguo numero di operatori di polizia locale e il loro limitato orario di servizio, il Comune di Perdasdefogu può avvalersi di ditte esterne specializzate per coprire l'intero arco giornaliero.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c. al controllo di determinate aree;
- d. al monitoraggio del traffico, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- e. controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti. Il sistema di video sorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiali e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

8. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 3.

9. L'installazione del sistema di video-sorveglianza presso gli istituti scolastici, conformemente alla previsione di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010, deve essere effettuata con modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza dello studente. Tali cautele dovranno essere attuate tanto per l'attività di ripresa di immagini che per le eventuali e successive operazioni di trattamento .

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Perdasdefogu, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Sindaco, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lett. e).

2. Il Sindaco deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Sindaco vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. Gli incaricati del materiale trattamento custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali in cui è posizionato il server, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo, in cui è posizionato il server, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, agli incaricati del materiale trattamento interni o esterni, agli incaricati addetti ai servizi, di cui agli articoli successivi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali;
4. Il Sindaco impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il sistema di videosorveglianza è collegato all'ufficio del presidio di Polizia Locale di Perdasdefogu. L'accesso a tale ufficio, in caso di visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è consentito solamente al personale di Polizia Locale.
6. Il sistema di videosorveglianza, nell'eventualità di utilizzo di una ditta esterna, può essere collegato con la sede operativa della stessa. Sarà cura del legale rappresentante garantire l'accesso solo al personale autorizzato.
7. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Gli incaricati del materiale trattamento sono il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Ente a cui è stata trasferita la funzione di Polizia Locale, e altro personale in servizio presso il Comune di Perdasdefogu, nominato dal Sindaco.
2. Il Comandante della Polizia Locale ha facoltà di delega di tale funzione nominando i preposti tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso L'Unione dei Comuni Ogliastra Valle del Pardu e dei Tacchi, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati e dei preposti verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala server ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
6. Gli eventuali incaricati esterni, nominati con atto formale dal Sindaco, nominano a loro volta all'interno della loro struttura, i preposti al materiale trattamento.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

- 3 Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo le cui apparecchiature sono dislocate in un locale autonomo, e collegata all'ufficio della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
- 4 Le immagini videoregistrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione oltre tale periodo qualora intervenga specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in merito allo svolgimento di attività investigative in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art. 13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
- 5 In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Perdasdefogu, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Perdasdefogu. - Area video sorvegliata".
2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiali e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli, collocati prima del raggio d'azione delle telecamere o in prossimità delle stesse, riportanti la dicitura "Area video sorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Perdasdefogu per i fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".
3. Il Comune di Perdasdefogu, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

|| Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le suddette misure devono essere rispettose dei sotto riportati principi:

1. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai Singoli operatori devono essere configurati "diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini", i sistemi devono essere configurati in modo che i soggetti Incaricati e i Responsabili del trattamento, siano in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
2. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere limitata la possibilità per i soggetti abilitati di visionare al minimo le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
3. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini, solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione.
4. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale;
5. la eventuale trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni Ip wireless (tecnologie wi-fi, mi-max, gprs ecc);
6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
7. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

- 1 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Perdasdefogu a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
- 2 Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3 E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

- 1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

| MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

- 1 I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2 Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Elenco dei siti di interesse:

1. AREA ESTERNA MUNICIPIO - N. 3 TELECAMERE
2. INGRESSO CENTRO ABITATO SU SP13 DA ESCALAPLANO: N. 2 TELECAMERE
3. INGRESSO CENTRO ABITATO SU SP13 DA JERZU: N. 2 TELECAMERE
4. INGRESSO CENTRO A
BITATO DA TERTENIA: N. 2 TELECAMERE
5. AREA ESTERNA SCUOLE MEDIE: N. 3 TELECAMERE
6. AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA: N. 1 TELECAMERA
7. AREA ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE: N. 1 TELECAMERA
8. PIAZZA SAN PIETRO: N. 1 TELECAMERA
9. LOCALITA' SANTA BARBARA: N. 1 TELECAMERA
10. AREA ESTERNA PISCINA COMUNALE: N. 2 TELECAMERE